

COMUNICAZIONE AI FORNITORI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

Si informa che in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 50/2017 (G.U. n. 95 del 24/04/2017 - Suppl. Ordinario n. 20), che ha abrogato il comma 2 dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72, anche le fatture per compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (tra qui quelle dei professionisti), dovranno essere assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Tali disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quanto sopra salvo integrazioni e/o modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione del Decreto e indicazioni applicative del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Indicazioni operative:

- ✓ emettere la fattura elettronica indicando nel campo "importo totale documento" la somma di imponibile e IVA;
- ✓ nel campo "esigibilità IVA" indicare la lettera S di scissione;
- ✓ nel campo "importo" della sezione Dettaglio pagamento indicare solo l'imponibile*

*per il libero professionista assoggettato a ritenuta d'acconto l'importo da indicare è il netto a pagare meno l'IVA

Si invita a tenere conto di quanto sopra, pena il rifiuto delle fatture medesime.